

**Regolamento
sul rilascio dell'autorizzazione limitata per l'attività di cambio (RCamb)
del 19 aprile 2023**

**L'Autorità di vigilanza
sull'esercizio delle professioni di fiduciario**

visti gli articoli 1 cpv. 1^{bis} della Legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario (LFid) e 3 cpv. 2 del relativo regolamento d'applicazione (RFid);

decreta:

Ambito di applicazione

Art. 1 ¹Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri per il rilascio dell'autorizzazione limitata alle operazioni di cambio ai sensi dell'art. 1 cpv. 1^{bis} LFid.

²Gli uffici cambio e i negozi con cambiavalute possono esercitare l'attività di cambio a titolo professionale se al loro interno opera almeno un titolare dell'autorizzazione limitata di cui al presente regolamento, egli deve svolgere l'attività professionale nell'azienda e avere diritto di firma iscritto nel Registro di commercio (si rinvia all'art. 6 cpv. 2 LFid).

³Ai sensi del presente regolamento operano a titolo professionale principale le persone giuridiche, le società di persone e le ditte individuali registrate nel Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) sotto la classificazione agenzia di cambio (codice NOGA 661200).

Domanda di autorizzazione

Art. 2 La domanda volta a ottenere l'autorizzazione limitata ad esercitare l'attività di cambio deve essere indirizzata dall'istante per iscritto all'Autorità di vigilanza corredata dalla modulistica e dai documenti ivi elencati

Requisiti

Art. 3 ¹L'autorizzazione in esame viene rilasciata all'istante che adempie i seguenti requisiti:

- a) ha l'esercizio dei diritti civili;
- b) gode di ottima reputazione e garantisce un'attività irreprensibile (rinvio all'art. 8 cpv. 2 LFid);
- c) non si trova in stato d'insolvenza comprovato da attestati di carenza beni, in stato di fallimento o in stato di sovraindebitamento comprovato da un estratto delle esecuzioni e fallimenti per debiti indipendenti da eventuali precetti relativi alla propria attività professionale di cambista;
- d) ha maturato un'esperienza professionale di due anni in Svizzera nel settore dei cambi (in seno a un istituto bancario, ufficio cambio o negozio con cambiavalute classificati agenzia di cambio – codice NOGA 661200, nel ruolo di cambista);
- e) comprova la frequentazione ai corsi di formazione obbligatoria ai sensi della Legge federale sul riciclaggio di denaro (LRD) mediante apposita attestazione;
- f) comprova l'affiliazione a un organismo di autodisciplina (OAD) abilitato, o direttamente alla FINMA, dell'Ufficio cambi o del negozio con cambiavalute, di cui è dipendente;
- g) dispone di una copertura per la responsabilità civile professionale di fr. 1'000'000.-- (un milione) per l'attività cambiaria.

Decisione

Art. 4 ¹Il Segretariato permanente istruisce la domanda tendente al rilascio dell'autorizzazione limitata alle operazioni di cambio e la sottopone al Consiglio di vigilanza per decisione.

²L'emanazione della decisione formale avverrà solo quando il relativo dossier sarà completo di tutti gli atti necessari.

³L'Autorità di vigilanza si riserva la facoltà di decidere sulla base degli atti in suo possesso nei casi di mancata cooperazione o inadempienza da parte dell'istante.

Albo

Art. 5 Rinvio all'art. 2 LFid.

Doveri generali e vigilanza

(art. 13, 15 LFid)

Art. 6 ¹Il beneficiario dell'autorizzazione limitata all'attività di cambio è tenuto a comunicare all'Autorità di vigilanza ogni cambiamento relativo all'ufficio cambio o negozio con cambiavalute interessato o alla propria funzione.

²Esso deve fornire all'Autorità di vigilanza in modo completo e veritiero ogni informazione e documentazione richiesta o necessaria alla vigilanza e osservare le direttive emanate dall'Autorità di vigilanza nonché gli usi commerciali vigenti nel Cantone Ticino.

Misure disciplinari e di revoca

Art. 7 Sono applicabili le norme sulla revoca e sulle misure disciplinari di cui agli art. 20 e seguenti LFid e ogni altra disposizione ad esse collegate.

Tassa

Art. 8 ¹La tassa di iscrizione e quella di esercizio corrispondono a quelle prelevate per le altre autorizzazioni contemplate dalla LFid (cfr. art. 12 LFid e 9 RFid).

²La relativa disciplina è contenuta nel Regolamento sulle tasse dell'Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario.

Rimedi giuridici

Art. 9 Contro le decisioni dell'Autorità di vigilanza è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di 30 giorni.

Norma transitoria

Art. 10 ¹L'Autorità di vigilanza ha la facoltà di riesaminare la sussistenza delle condizioni per il mantenimento delle autorizzazioni limitate concesse prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

²Le prescrizioni contenute in questo atto normativo sono applicabili anche alle domande di autorizzazione limitate all'attività di cambio pendenti al momento della sua entrata in vigore.

³L'autorizzazione limitata prevista dal presente regolamento deve essere richiesta entro un anno dalla sua entrata in vigore.

⁴Le persone giuridiche, le società di persone e le ditte individuali devono adeguarsi entro un anno a quanto stabilito dall'art. 1.

Entrata in vigore

Art. 11 Il presente regolamento entra in vigore 28 aprile 2023.

L'AUTORITA' DI VIGILANZA